DIRETTIVE

DIRETTIVA 96/28/CE DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1996

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/116/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 89/530/CEE [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 7 A del trattato prevede la creazione di uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 76/116/CEE ha fissato norme sulla commercializzazione dei concimi nel mercato interno;

considerando che è opportuno aggiungere nuovi concimi all'allegato I della direttiva 76/116/CEE affinché gli stessi possano recare la marcatura comunitaria di cui all'allegato II della direttiva stessa;

considerando che la comunicazione 94/C 138/04 [3] stabilisce la procedura che dovrebbe essere seguita da ogni persona (il produttore o il suo rappresentante) che desideri far uso della marcatura comunitaria di cui all'allegato II della direttiva 76/116/CEE, che prevede che il fascicolo tecnico sia presentato alle autorità competenti dello Stato membro che assume il ruolo di relatore del fascicolo nel gruppo di lavoro «concimi» della Commissione delle Comunità europee;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei concimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/116/CEE è così modificato:

1) Il concime aggiunto nell'allegato I della presente direttiva dev'essere inserito nella parte A, punto 1, intitolata «Concimi azotati».

2) I concimi riportati nell'allegato II della presente direttiva devono essere aggiunti alla parte D intitolata «Concimi con elementi secondari».

Articolo 2

Alla parte A, punto 1 dell'allegato III della direttiva 76/116/CEE è aggiunto il seguente prodotto con la relativa tolleranza:

«urea-ammonio solfato 0,5 %».

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 maggio 1997 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate nella legislazione nazionale nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21.
(2) GU n. L 281 del 30. 9. 1989, pag. 116.
(3) GU n. C 138 del 20. 5. 1994, pag. 4.